

Causa C-232/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

12 aprile 2021

Giudice del rinvio:

Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania)

Data della decisione di rinvio:

19 marzo 2021

Ricorrenti:

CR

AY

ML

BQ

Resistenti:

Volkswagen Bank GmbH

Audi Bank

Oggetto del procedimento principale

Contratto di credito ai consumatori – Informazioni da inserire – Direttiva 2008/48/CE – Diritto di recesso – Decadenza dal diritto di recesso – Esercizio abusivo del diritto di recesso– Obbligo di prestazione preventiva a carico del consumatore in caso di restituzione delle prestazioni ricevute a seguito della dichiarazione di recesso – Legittimazione al rinvio pregiudiziale di un giudice monocratico

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. In merito alla *fictio legis* di cui all'articolo 247, paragrafi 6, secondo comma, terza frase, e 12, primo comma, terza frase, dello Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l'«EGBGB»)
 - a) Se l'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell'EGBGB, nella parte in cui prevedono che le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE soddisfano i requisiti posti dall'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell'EGBGB, sia incompatibile con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), e con l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.

In caso di risposta affermativa:

- b) Se dal diritto dell'Unione, in particolare dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), e dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE discenda l'inapplicabilità dell'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell'EGBGB, nella parte in cui prevedono che le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE soddisfano i requisiti posti dall'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell'EGBGB.

Indipendentemente dalla risposta alla prima questione sub a) e b):

2. In merito alle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE
 - a) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere che deve figurare nel contratto di credito risulti dal calcolo del tasso debitore convenuto e indicato nel contratto.
 - b) In merito all'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48/CE:

- aa) Se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che le informazioni contenute nel contratto di credito e relative all'indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito debbano essere sufficientemente precise da consentire al consumatore di calcolare, quantomeno approssimativamente, l'importo dell'indennità da versare.

[(in caso di risposta affermativa alla questione sub aa)]:

- bb) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), e l'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/48/CE ostino a una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di informazioni incomplete ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafo 2, lettera r), il termine ai fini dell'esercizio del diritto di recesso inizi comunque a decorrere con la conclusione del contratto estinguendosi unicamente il diritto del creditore all'indennità relativa al rimborso anticipato del credito.

Nel caso di risposta affermativa ad almeno uno dei quesiti della seconda questione sub a) o b):

- c) Se l'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che il termine di recesso inizi a decorrere solo nel momento in cui le informazioni prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva medesima siano fornite in modo completo ed esatto.

In caso di risposta negativa:

- d) Quali siano i criteri che determinano l'inizio del decorso del termine di recesso nonostante l'incompletezza e l'inesattezza delle informazioni.

Nel caso di risposta affermativa alla prima questione sub a) e/o ad uno dei quesiti della seconda questione sub a) o b):

3. In merito alla decadenza dal diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE:

- a) Se il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE sia soggetto a decadenza.

In caso affermativo:

- b) Se la decadenza consista in una limitazione temporale del diritto di recesso, necessariamente disciplinata da una legge del Parlamento.

In caso di risposta negativa:

- c) Se l'eccezione di decadenza presupponga *ratione personae* che il consumatore fosse al corrente della persistenza del proprio diritto di recesso ovvero debba quantomeno rispondere per grave negligenza della propria ignoranza. Se ciò valga anche nel caso dei contratti eseguiti.

In caso di risposta negativa:

- d) Se la possibilità per il creditore di fornire *a posteriori* al mutuatario le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE, consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere, osti all'applicazione in buona fede delle norme sulla decadenza. Se ciò valga anche nel caso dei contratti eseguiti.

In caso di risposta negativa:

- e) Se ciò sia compatibile con i consolidati principi di diritto cui è vincolato il giudice tedesco, in base al Grundgesetz (Costituzione tedesca).

In caso affermativo:

- f) In qual modo gli organi tedeschi incaricati dell'attuazione della legge risolvano il conflitto tra norme cogenti del diritto internazionale e i requisiti sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. **[Or 5]**

4. In merito al riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso del consumatore in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE:

- a) Se l'esercizio del diritto di recesso possa essere abusivo in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE.

In caso affermativo:

- b) Se il riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso consista in una limitazione temporale di detto diritto, necessariamente disciplinata da una legge del Parlamento.

In caso di risposta negativa:

- c) Se il riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso presupponga *ratione personae* che il consumatore fosse al corrente della persistenza del proprio diritto di recesso ovvero debba quantomeno rispondere per grave negligenza della propria ignoranza. Se ciò valga anche nel caso dei contratti eseguiti.

In caso di risposta negativa:

- d) Se la possibilità per il creditore di fornire *a posteriori* al mutuatario le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE, consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere, osti al riconoscimento in buona fede di un esercizio abusivo del diritto di recesso. Se ciò valga anche per i contratti risolti.

In caso di risposta negativa:

- e) Se ciò sia compatibile con i consolidati principi di diritto cui è vincolato il giudice tedesco, in base al Grundgesetz (Costituzione tedesca).

In caso affermativo:

- f) In qual modo gli organi tedeschi incaricati dell'attuazione della legge risolvano il conflitto tra norme cogenti del diritto internazionale e i requisiti sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. [Or. 6]

Indipendentemente dalla risposta alle precedenti questioni dalla prima alla quarta:

5. a) Se sia compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con il diritto di recesso sancito dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE il fatto che, in base al diritto nazionale, nel caso di un contratto di credito collegato ad un contratto di acquisto, a seguito del valido esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva medesima
- aa) il diritto del consumatore, nei confronti del creditore, al rimborso delle rate di mutuo versate sia esercitabile solo successivamente alla riconsegna al creditore del bene acquistato da parte del consumatore stesso ovvero dell'esibizione della prova dell'avvenuta spedizione del bene de quo
- bb) l'azione del consumatore volta ad ottenere il *rimborso* delle rate di mutuo *dallo stesso versate a seguito della consegna del bene acquistato* debba essere respinta in quanto infondata, fin quando il creditore non sia costituito in mora per mancata accettazione del bene acquistato.

In caso di risposta negativa:

- b) Se risulti dal diritto dell'Unione l'inapplicabilità delle disposizioni nazionali menzionate sub a) aa) e/o a) bb).

Indipendentemente dalla risposta alle questioni dalla prima alla quinta:

6. Se l'articolo 348 a, paragrafo 2, punto 1, della ZPO, nella parte relativa alla pronuncia di ordinanze di rinvio ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 2,

TFUE, sia incompatibile con la legittimazione al rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali previsto da quest'ultima norma e sia pertanto inapplicabile alla pronuncia di ordinanze di rinvio

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»), in particolare: articolo 10, paragrafo 2, lettere p) e r), nonché articolo 14, paragrafo 1

Disposizioni nazionali pertinenti

Grundgesetz (Costituzione tedesca; in prosieguo: il «GG»), in particolare articolo 25

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l'«EGBGB»), articolo 247, paragrafi 3, 6, 7 e 12 nel testo rispettivamente vigente al momento dei fatti

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), in particolare articoli 242, 273, 274, 293, 294, 295, 322, 355, 356 b, 357, 357 a, 358, 492, 495 e 502 ovvero (per quanto riguarda il quarto procedimento) articoli 346, paragrafo 1, e 348 del BGB invece degli articoli 357, paragrafi 1 e 4, nuovo testo.

Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesca; in prosieguo: la «ZPO»), articolo 348 a

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è scaturita da quattro situazioni diverse.
- 2 Al pari delle domande di pronuncia pregiudiziale C-33/20, C-155/20, C-187/20, C-336/20, C-38/21 e C-47/21, i rispettivi ricorrenti stipulavano con la banca resistente un contratto di mutuo per una determinata somma destinata all'acquisto di un veicolo per uso privato. I ricorrenti versavano un acconto alla concessionaria, finanziando con il finanziamento concesso il prezzo residuo oltre ad un importo determinato a titolo di premio per l'assicurazione del debito residuo. Nei contratti di mutuo veniva pattuito che i ricorrenti fossero tenuti a rimborsare la somma mutuata in x rate mensili di pari importo e una rata finale di un importo determinato. Ciascuno dei resistenti si avvaleva della collaborazione della rispettiva concessionaria, quale intermediaria, nella preparazione e conclusione dei contratti di credito. I ricorrenti versavano regolarmente le rate previste, revocando però rispettivamente la propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto di credito.

- 3 In ordine ad un'eventuale indennità da versare in caso di rimborso anticipato del mutuo, il contratto di mutuo rispettivamente applicabile nei procedimenti 1, 2 e 3 dispone quanto segue:

«L'istituto di credito può richiedere un'equa indennità per il pregiudizio direttamente derivante dal rimborso anticipato, purché la legge non escluda il calcolo di detta indennità.

L'istituto di credito calcola il pregiudizio in base al metodo attivo-passivo, il quale prende in considerazione, in particolare:

- *la modifica medio tempore del livello degli interessi,*
- *i flussi di pagamento originariamente concordati per il mutuo, il lucro cessante della banca,*
- *gli oneri amministrativi conseguenti al rimborso anticipato (spese di gestione), nonché*
- *i costi del rischio e di gestione risparmiati per effetto del rimborso anticipato.*

L'indennità così calcolata, se di importo più elevato, si riduce all'importo minore tra i seguenti:

- *l'1 per cento ovvero, laddove la differenza temporale tra il momento del rimborso anticipato e quello concordato sia inferiore ad un anno, lo 0,5 per cento dell'importo rimborsato anticipatamente,*
- *l'importo degli interessi debitori che il mutuatario avrebbe corrisposto nel periodo intercorrente tra il rimborso anticipato e quello contrattualmente pattuito».*

- 4 Nel quarto procedimento detta clausola recita come segue:

L'istituto di credito può richiedere un'equa indennità per il pregiudizio direttamente derivante dal rimborso anticipato. L'istituto di credito calcola il pregiudizio in base alle condizioni quadro matematico-finanziarie stabilite dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), le quali prendono in considerazione, in particolare,

- *la modifica medio tempore del livello degli interessi,*
- *i flussi di pagamento originariamente concordati per il mutuo, il lucro cessante della banca,*
- *gli oneri amministrativi conseguenti al rimborso anticipato (spese di gestione), nonché*

- *i costi del rischio e di gestione risparmiati grazie per effetto del rimborso anticipato.*

L'indennità così calcolata, se di importo più elevato, si riduce all'importo minore tra i seguenti:

- *l'1 per cento ovvero, laddove la differenza temporale tra il momento del rimborso anticipato e quello concordato sia inferiore ad un anno, lo 0,5 per cento dell'importo rimborsato anticipatamente,*
 - *l'importo degli interessi debitori che il mutuatario avrebbe corrisposto nel periodo intercorrente tra il rimborso anticipato e quello contrattualmente pattuito».*
- 5 Nei procedimenti 1, 2 e 3 i rispettivi mutui non erano stati integralmente rimborsati al momento della dichiarazione di recesso, mentre nel quarto procedimento il rimborso aveva già avuto luogo.
- 6 A seguito della dichiarazione di recesso, i ricorrenti nei procedimenti 1 e 3 proponevano ai rispettivi resistenti il ritiro del veicolo contestualmente alla restituzione dei pagamenti effettuati. Nel quarto procedimento il ricorrente proponeva espressamente alla resistente, nell'atto di ricorso, la consegna del veicolo alla sua sede legale. Nel secondo procedimento non viene fornita alcuna indicazione al riguardo.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 Ciascuno dei ricorrenti sostiene l'efficacia del recesso, in quanto il termine di recesso non sarebbe iniziato a decorrere a causa dell'insufficienza dell'informativa obbligatoria. I resistenti ritengono di aver fornito debitamente tutte le informazioni, con la conseguenza che ciascuno dei ricorrenti sarebbe decaduto dal diritto di recesso.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 8 L'accoglimento delle domande dipende dall'efficacia o meno del recesso dai contratti di credito e dall'eccepibilità o meno della decadenza da parte dei resistenti, ovvero della possibilità di invocare l'esercizio abusivo del diritto di recesso.
- 9 Quanto alle singole questioni pregiudiziali, il Collegio remittente osserva quanto segue:
- 10 Sulla prima questione sub a) e b): le osservazioni formulate al riguardo dal Collegio remittente sono sostanzialmente identiche a quelle relative alla prima questione sub a) e b) della domanda di pronuncia pregiudiziale C-47/21. Si rinvia

pertanto ai punti da 15 a 24 della sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale C-47/21.

- 11 Sulla seconda questione sub a) (Informazioni sul tasso debitore): le osservazioni formulate al riguardo sono sostanzialmente identiche a quelle relative alla seconda questione sub a) della domanda di pronuncia pregiudiziale C-38/21 e C-47/21. Si rinvia pertanto ai punti da 14 a 16 della sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale C-38/21.
- 12 Sulla seconda questione sub b): la seconda questione pregiudiziale sub b) aa), vertente sulla necessaria precisione delle informazioni concernenti l'indennità da versare in caso di rimborso anticipato e già sollevata nelle domande di pronuncia pregiudiziale C-155/20 (seconda questione) e C-187/20 (quarta questione sub a) viene formulata nella presente domanda in maniera più mirata. In entrambi i summenzionati procedimenti viene chiesto se debba essere indicato un metodo di calcolo specifico comprensibile per il consumatore ai fini della determinazione dell'indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito, cosicché il consumatore sia in grado di calcolare, quantomeno approssimativamente, l'importo dell'indennità da versare.
- 13 Nella presente domanda viene inoltre chiesto se le informazioni in ordine all'indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito contenute nel contratto di credito debbano essere sufficientemente precise cosicché il consumatore sia in grado di calcolare, quantomeno approssimativamente, l'importo dell'indennità da versare. Dato che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo figurano, in modo chiaro e conciso, ad avviso del Collegio remittente, le informazioni devono essere sufficientemente precise cosicché il consumatore sia in grado di stimare, quantomeno approssimativamente, l'importo dell'eventuale indennità. Secondo la giurisprudenza, il rinvio a metodi di calcolo che devono essere impiegati ai fini della determinazione dell'indennità da versare in caso di rimborso anticipato, come figura nelle clausole riportate *supra*, sembra pertanto troppo vago.
- 14 In caso di risposta affermativa alla seconda questione sub b) aa), si pone la questione se ne consegua che, in caso di informazioni troppo vaghe in ordine all'importo dell'indennità da versare in caso di rimborso anticipato, il periodo di recesso non abbia inizio e possa decorrere solo dopo che siano state fornite le informazioni [seconda questione sub b) bb)]. A tale questione la giurisprudenza e la dottrina nazionali forniscono diverse risposte.
- 15 Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania; in prosieguo: il «BGH») ritiene che l'insufficienza delle informazioni in ordine al calcolo dell'indennità da versare in caso di rimborso anticipato trovi la sua unica sanzione nella decadenza dal diritto a detta indennità prevista dall'articolo 502, paragrafo 2, punto 2, del BGB. Nel caso di informazioni inerenti all'indennità da versare in caso di rimborso anticipato sarebbe necessario derogare all'approccio normativo

seguito dal legislatore, secondo il quale, in caso di informazioni incomplete, il periodo di recesso può iniziare a decorrere solo dopo che siano state fornite le informazioni. Nella fattispecie in esame, la comunicazione *a posteriori* dell'informativa obbligatoria risulterebbe irragionevole, in quanto il diritto all'indennità in caso di rimborso anticipato non tornerebbe ad esistenza e la decadenza dal relativo diritto costituirebbe una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/48. Il BGH ritiene, inoltre, che la correttezza di tale tesi non dia adito ad alcun ragionevole dubbio.

- 16 Il Giudice del rinvio ritiene la summenzionata giurisprudenza incompatibile con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera r) e con l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2008/48, dato che gli Stati membri, in ordine alla questione dell'inizio del periodo di recesso, non possono discostarsi da detta direttiva in ragione della piena armonizzazione disposta a livello dell'Unione. Incorrendo però il legislatore nel divieto di prevedere nella normativa nazionale, per quanto riguarda l'inizio del termine, condizioni meno severe rispetto alla direttiva, ciò deve valere a maggior ragione per i giudici nazionali.
- 17 Sulla seconda questione sub c) e d): tali quesiti corrispondono alla seconda questione sub d) ed e) della domanda di pronuncia pregiudiziale C-38/21.
- 18 Sulla terza questione da a) a f) (Decadenza) e sulla quarta questione da a) a f) (Abuso del diritto): le osservazioni formulate dal Collegio remittente sono identiche a quelle relative alla terza questione da a) a f) e alla quarta questione da a) a f) delle domande di pronuncia pregiudiziale C-38/21 e C-47/21. Si rinvia pertanto ai punti da 18 a 39 della sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale C-38/21.
- 19 L'unica differenza presente nei casi esposti nel presente procedimento consiste nel fatto che la terza questione sub c) e d) e, rispettivamente, la quarta questione sub c) e d), vertono sull'estensione della validità delle condizioni ovvero degli impedimenti, oggetto di dette questioni, anche ai contratti già risolti. Tale aspetto riguarda dunque, in particolare, la quarta fattispecie in esame, nella quale il mutuo è già stato rimborsato. Il Giudice del rinvio ritiene che il consumatore, a causa dell'insufficiente informativa in ordine al proprio diritto di recesso, non abbia potuto esercitarlo efficacemente nel periodo di durata del contratto né successivamente, cosicché non sussisterebbe alcun motivo per ritenere che il consumatore, a seguito dell'esecuzione del contratto, decada dal proprio diritto di recesso oppure che l'esercizio di tale diritto sia abusivo.
- 20 La giurisprudenza del BGH riconosce in un'ipotesi del genere un caso di decadenza ovvero di abuso del diritto. Dato che il Collegio remittente nutre dubbi sul fatto che tale orientamento sia compatibile con il diritto dell'Unione, vengono sottoposte alla Corte le questioni pertinenti.
- 21 Sulla quinta questione sub a) e b): le osservazioni formulate al riguardo sono identiche a quelle relative alla quinta questione della domanda di pronuncia

pregiudiziale C-47/21 (v. mutatis mutandis i punti da 34 a 41 della sintesi di detta domanda di pronuncia pregiudiziale).

- 22 Quanto ai suesposti quattro casi, il Collegio remittente sottolinea che la quinta questione sub a) e b) sia pertinente solo nelle fattispecie 1, 2 e 3. Ove la normativa nazionale, in forza degli articoli 358, paragrafo 4, prima frase, e 357, paragrafo 4, prima frase, del BGB prevedesse un obbligo di prestazione preliminare dei ricorrenti con riguardo alla restituzione del veicolo e ammettesse la fondatezza di un ricorso diretto alla restituzione dei pagamenti, in assenza di una prestazione preliminare, unicamente nel caso di costituzione in mora del rispettivo creditore, allora i ricorsi proposti nei presenti procedimenti dovrebbero essere respinti in quanto attualmente infondati, non avendo i ricorrenti, nelle suddette fattispecie, né consegnato il proprio veicolo ai rispettivi resistenti, né dimostrato di averlo inviato a questi ultimi. Non risulta nemmeno che i ricorrenti abbiano costituito in mora la rispettiva controparte.
- 23 Nella quarta fattispecie, invece, l'obbligo di restituzione di cui all'articolo 348 del BGB dev'essere adempiuto contestualmente alla prestazione dell'istituto di credito. In tal caso, la normativa nazionale ammette, dunque, la possibilità di proporre un ricorso in forza degli articoli 273, paragrafo 1, e 274, paragrafo 1, del BGB, senza che occorra costituire in mora i resistenti.
- 24 Sulla sesta questione: le osservazioni formulate al riguardo sono identiche a quelle relative alla corrispondente questione delle domande di pronuncia pregiudiziale C-336/20 (quarta questione) e C-47/21 (sesta questione). Si rinvia pertanto ai punti da 30 a 33 della domanda di pronuncia pregiudiziale C-336/20.